



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**N. 47 del 06.05.2010**

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2010. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di maggio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE - Vice Sindaco	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
ESPOSITO ROCCO		X
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. ssa Francesca Balletta, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. 13487 del 05.05.2010;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

### DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**

**F.TO ing. Antonio Sodano**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.TO dr.ssa Francesca Balletta**

---

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 06.06.2010**

**IL RESPONSABILE SETTORE IX**

**Dr.ssa Giuseppa Capone**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore IX , visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.05.2010 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. 1112 REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 06.05.2010

f.to Il messo comunale

**F.TO IL RESPONSABILE SETTORE IX.**

**dr.ssa Giuseppa Capone**

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE IX**

f.to Giuseppa Capone

# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Settore: Programmazione Finanziaria e Tributi

Ufficio: Tributi

**COPIA PROPOSTA** Deliberazione di Giunta comunale prot. n. 13487 del 5/5/2010

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2010.

*Parere in ordine alla regolarità tecnica:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

**f.to Il responsabile del settore**

dott. Pier Paolo Mancaniello

*Parere in ordine alla regolarità contabile:*

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

**f.to Il responsabile del Servizio Finanziario**

dott. Pier Paolo Mancaniello

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**VISTI** gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individuano l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote e riservano alla Giunta Comunale il compimento di tutti gli atti che non sono riservati al consiglio e che non ricadono nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento;

**RAVVISATA** pertanto la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo, e quella della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta;

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, il Comune ha istituito una tassa annuale da applicare in base a tariffa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

- dal combinato disposto dall'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2009, così come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 194/2009, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 25/2010 e dell'art. 238, commi 6 ed 11, del D.Lgs. n. 152/2006, deriva che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006, istitutivo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

- questo Ente, alla luce di quanto sopra riportato, può applicare la tassa anche per l'anno 2010;

- l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 dispone testualmente che "Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo";

- l'art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488 ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;

- l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;**

**VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009, con il quale è stato differito al 30 aprile 2010 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010;**

**VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2010, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010;**

**VISTO l'art. 61 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, che prevede, per gli enti non risultanti né strutturalmente deficitari né dissestati, che il gettito complessivo della tassa non possa essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio;**

**VISTO l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, che sospende, per il triennio 2009/2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale se antecedente al 2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote per i tributi di propria competenza, fatta eccezione per gli aumenti relativi alle tariffe per la tassa sui rifiuti solidi urbani;**

**CONSIDERATO CHE l'art. 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, prevede che i Comuni della regione Campania assicurino, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso l'applicazione delle misure tariffarie;**

**VISTO CHE l'art. 33 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 dicembre 2008 l'originario termine del 1° gennaio 2008, consentendo, per l'anno 2008, l'applicazione di misure tariffarie che non prevedano l'integrale copertura dei costi del servizio;**

**CONSIDERATO CHE l'art. 11, comma 5-bis, del D.L. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010, prevede che i Comuni della regione Campania determinino gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi, derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, che dovranno sostenere sia i Comuni che la Provincia di Napoli;**

**CONSIDERATO CHE, per effetto della su richiamata normativa, il Comune di Marigliano deve garantire, per l'anno 2010, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, attraverso l'applicazione di differenti misure tariffarie;**

**CONSIDERATO CHE l'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'art. 54 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 consente ai Comuni di modificare le tariffe ed i prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario;**

**VISTO CHE l'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, stabilisce che gli enti locali sono autorizzati, anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre, ad aumentare le tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione dovesse evidenziare uno squilibrio nel rapporto tra spese ed entrate;**

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 20 maggio 1994, n. 297, e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATO CHE il costo complessivo previsto per l'anno 2010 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come determinato dal competente Responsabile del Settore III°, con nota prot. n. 54 del 23/4/2010, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 11, commi 2-ter e 5-bis del D.L. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010, è stato quantificato in € 4.006.000,00, al netto delle entrate previste per il recupero e riciclo dei rifiuti, così come di seguito calcolato:

- costo per la raccolta dei rifiuti: € 2.540.000,00;
- costo per lo smaltimento ed il recupero : € 1.400.000,00;
- costo per la fornitura di buste: € 50.000,00;
- costo indiretto del personale: € 96.000,00;
- entrata per il recupero ed il riciclo dei rifiuti: € 100.000,00;

CONSIDERATO CHE, con nota prot. gen. n. 39793/44 del 16/4/2010, la Provincia di Napoli ha stimato il costo provvisorio per il trattamento, lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti che dovrà sostenere per l'anno 2010, pari ad 86,73 €/ton, oltre IVA, se dovuta;

RILEVATO CHE, con nota prot. n. 13362 del 4/5/2010, il competente Responsabile del Settore III° comunicava che il costo che la Provincia di Napoli dovrà sostenere per l'anno 2010 ammonta ad € 606.000,00, somma già ricompresa nella stima di € 1.400.000,00, quale costo per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, ed in ottemperanza all'art. 30 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa, dal costo complessivo del servizio deve essere dedotta una percentuale pari al 5% a titolo di costo per lo spazzamento stradale, per un importo di € 200.300,00;

- conseguentemente il costo di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati da ripartire in via previsionale per il 2010 tra le diverse categorie di utenze a mezzo tariffa ed al netto della predetta deduzione del 5% per costi per lo spazzamento ammonta ad € 3.805.700,00;

- per dare attuazione all'art. 11, comma 5-ter del D.L. n. 195/2009, sulla base dei costi sopra previsti, deve essere quantificata in termini percentuali (con arrotondamento al secondo decimale) l'incidenza delle componenti di costo da attribuire, rispettivamente, al Comune ed alla Provincia;

- il costo complessivo di € 3.805.700,00 deve essere scisso nel costo di competenza della Provincia, pari ad € 606.000,00, e nel costo di competenza del Comune, pari ad € 3.199.700,00, da cui derivano le seguenti percentuali di ripartizione della tariffa: Provincia 15,92% e Comune 84,08;

RILEVATO CHE:

- nel sistema normativo vigente, il principio per la imputazione del costo del servizio al singolo utente-contribuente è di far pagare la tassa in proporzione ai rifiuti prodotti;

- a norma dell'art. 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le diverse tariffe della tassa sono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- la determinazione dei coefficienti di produttività specifica rappresenta quindi il presupposto per la redistribuzione dell'onere relativo alla copertura del costo del servizio in rapporto alla individuata attitudine a produrre rifiuti delle varie attività e consente di aggregare le attività aventi analoga attitudine alla produzione di rifiuti nelle varie categorie;

**VISTO CHE:**

- la circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000, n. 25/E fa presente che risulta coerente con il principio previsto dall'art. 65 di cui sopra l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione delle diverse tariffe della tassa, disciplinato dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nel definire la struttura della tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani, distingue gli utenti del servizio nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private e loro pertinenze) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze), tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;
- il su citato D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 opera una aggregazione delle attività non domestiche con riferimento a coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti propri delle attività stesse, che rappresentano valori medi rilevati sul territorio nazionale ed ai quali pare quanto mai opportuno fare riferimento anche ai fini della determinazione della tassa, tenendo conto altresì delle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano;
- l'applicazione dei coefficienti sopra richiamati per la determinazione delle diverse tariffe della tassa è conforme a quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 750 del 10 febbraio 2009;

**RITENUTO** opportuno, quindi, per il concreto calcolo dell'ammontare delle diverse tariffe, fare riferimento ai criteri contenuti nell'art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU, quanto a classificazione delle categorie e relativi coefficienti di produttività ivi indicati;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini del riparto del predetto importo di € 3.805.700,00 tra le due macro categorie di utenze (domestica e non domestica), deve farsi riferimento alle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano, così come previsto dall'art. 36 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa;
- sulla base della comunicazione del 4/5/2010 – prot. n. 13351, la quantità di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche è pari a circa il 77 per cento del totale dei rifiuti prodotti;
- non risultano disponibili specifici studi statistici sulla realtà del servizio sul territorio comunale, né in ambiti più allargati;
- conseguentemente, alle utenze domestiche risulta attribuibile un costo previsionale da ripartire per € 2.930.389,00, mentre a quelle non domestiche il relativo costo da ripartire risulta quantificabile in € 875.311,00, pari ad una percentuale di ripartizione dei costi fra le due categorie nella misura rispettivamente del 77 per cento e del 23 per cento;

**DATO ATTO CHE:**

- la tariffa per le utenze domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene determinata dividendo il costo di gestione ad essa attribuibile in sede di previsione, pari ad € 2.930.389,00, per la superficie imponibile accertata e quantificata in misura ponderata, tenuto conto della riduzione al 50% per le pertinenze abitative, per una loro più bassa incidenza nella produzione dei rifiuti rispetto alle abitazioni, e delle riduzioni di tariffa, concesse ai sensi degli artt. 59 e 66 del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 10, 11 e 38 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU;
- per i motivi su esposti e rappresentati nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la tariffa intera per le utenze domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene ad determinarsi per l'anno 2010 in € 3,27/ m<sup>2</sup>/anno;
- la tariffa per ciascuna categoria delle utenze non domestiche (arrotondata al secondo decimale) viene determinata, come da allegato alla presente proposta di deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, dividendo il costo di gestione attribuibile alle utenze non domestiche in sede di previsione, pari ad € 875.311,00, diminuito dell'importo presuntivo che il Ministero della Pubblica Istruzione verserà al Comune a titolo di tassa per le scuole pubbliche site sul territorio, pari ad € 31.494,00, così come previsto dall'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008, per la superficie imponibile accertata e quantificata in misura ponderata, tenuto conto dei coefficienti di produttività dei rifiuti individuati al richiamato art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa;

**VISTI:**

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 504/1992;
- il D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.;
- il regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del C.S. n. 297 del 27/5/1994, così come modificato, da ultimo, dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/4/2010, eseguibile ai sensi di legge ed in corso di pubblicazione;
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. (testo unico sugli enti locali);
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
- il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- il D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008, convertito dalla legge n. 13/2009;
- il D.M. del 17/12/2009;
- l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010;
- l'art. 11 del D.L. n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010;
- il D.M. del 29/4/2010;

**Il sottoscritto responsabile del settore propone:**

- Approvare le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2010, così come risulta dal prospetto allegato alla presente proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dare atto che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette tariffe garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2010, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del D.L. 11/5/2007, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/2007, n. 87 e dell'art. 11, comma 5-bis del D.L. n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010;
- riservarsi l'adozione, in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre, di atti che comportino aumenti di tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione dovesse evidenziare uno squilibrio nel rapporto tra spese ed entrate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92;
- Incaricare il Responsabile del Settore dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

f.to Il Responsabile del Settore

**L'Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi**

**LETTA** la relazione istruttoria che precede a firma del responsabile del settore Ragioneria, Controllo di gestione, entrate ordinarie e tributarie;  
**VISTO** il prospetto allegato;

**PROPONE**

**Alla Giunta Comunale di approvare la proposta di cui sopra avente ad oggetto:” Approvazione delle tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2010”.**

**f.to L'Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi**

## Determinazione Tariffe Ta.R.S.U. anno 2010

Spesa complessiva prevista per l'anno 2010 (al netto delle entrate previste per €100,000,00) (A) =	4.006.000,00
Deduzione 5% costo spazzamento strade (art. 61, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 507/1993 ed art. 30 Regolamento TARSU) (B) =	200.300,00
<b>Spesa complessiva da coprire al netto della deduzione (C) = (A) - (B) =</b>	<b>3.805.700,00</b>
Costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) = Spesa teorica da coprire/Totale m <sup>2</sup> imponibili=	3,7811

Spesa Utenze Domestiche (77% di C)=	2.930.389
Spesa Utenze Non Domestiche (23% di C)=	875.311
Deduzione prevista per trasferimento statale per Tarsu scuole pubbliche	31.494
Spesa Utenze Non Domestiche al netto della deduzione	843.817
Superficie ponderata UD (F) = m <sup>2</sup>	896.696
Superficie ponderata UND (F) = m <sup>2</sup>	159.260
Costo medio per m <sup>2</sup> UD = (Spesa UD in €) / (Sup. pond. UD in m <sup>2</sup> ) = €	3,2680
Costo medio per m <sup>2</sup> UND = (Spesa UND in €) / (Sup. pond. UND in m <sup>2</sup> ) = €	5,2984

Ripartizione dei costi tra Comune e Provincia (art. 11, comma 5-bis del D.L. n. 195/09, conv. in L. n. 26/10)		
	Previsione	ripart. %
A) Costo di competenza della Provincia di Napoli	€ 606.000	15,92
B) Costo di competenza del Comune	€ 3.199.700	84,08
<b>TOTALE COSTO DA COPRIRE</b>	<b>€ 3.805.700</b>	<b>100</b>

Categoria 2010 Codice Iscrizione	Descrizione categoria	Numero contribuenti	Superficie effettiva m <sup>2</sup>	Coefficiente Produttività	Superficie ponderata m <sup>2</sup> (D X E)	Costo categoria (Costo medio UD X C) (Costo medio UND X C)	Tariffa al m <sup>2</sup> anno 2010 (G/D)	Tariffa a favore Comune (84,08% di col. H)	Tariffa a favore Provincia (15,92% di col. H)
-------------------------------------	-----------------------	---------------------	--	------------------------------	---	--	---	--	---

			(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
101	Abitazioni private e bed and breakfas	8.678	823.151	1,00	823.151	2.690.045,95	3,27	2,75	0,52
1002	Box ed altre pertinenze abitative (50% di tariffa 1.01)	129	7.291	0,50	3.646	11.913,44	1,64	1,38	0,26
101 R/00	Abitazioni private con unico occupante, uso stag. o disc. (riduz. 20%)	1.094	87.374	0,80	69.899	228.429,61	2,62	2,2	0,42
101 R/30	Agricoltori occupanti abitazioni rurali (riduz. 30%)	0	0	0,70	0	0,00	0,00	0	0
101 R/60	Abitazioni private con riduzione 60% (artt. 10 e 11 del Reg. tarsu)	0	0	0,40	0	0,00	0,00	0	0
101 R/70	Abitazioni private con riduzione 70% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,30	0	0,00	0,00	0	0
101 R/80	Abitazioni private con riduzione 80% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,20	0	0,00	0,00	0	0
101 R/90	Abitazioni private con riduzione 90% (art. 10 del Reg. tarsu)	0	0	0,10	0	0,00	0,00	0	0
	<b>TOTALE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>9.901</b>	<b>917.816</b>		<b>896.696</b>	<b>2.930.389,00</b>			
1003	Alberghi, pensioni, locande, residence, organizz. ricev., feste, spettacoli, corsi, etc. (con somm. past	2	5.793	1,40	8.110	42.970,77	7,42	6,24	1,18
1004	Alberghi, pensioni, locande, residence, organizz. ricev., feste, spettacoli, corsi, etc. (senza somm. past	1	619	1,00	619	3.279,69	5,30	4,46	0,84
1005	Ristoranti, pizzerie, pub, rosticcherie, pizzerie al taglio, mense, vendita fiori, pescherie, ortofrutt	61	7.005	2,40	16.812	89.076,05	12,72	10,69	2,02
1006	Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi mis	64	7.282	2,00	14.564	77.165,33	10,60	8,91	1,69
1007	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somm. bevand	46	3.865	2,20	8.503	45.051,97	11,66	9,8	1,86
1008	Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificat	280	22.273	1,90	42.319	224.219,76	10,07	8,46	1,6
1009	Esercizi di vendita all'ingrosso di beni non alimentari. Attività con superficie prevalentemente espositiv	13	2.464	1,00	2.464	13.055,16	5,30	4,45	0,84
1010	Scuole di ballo, sale da ballo e divertimento in genere, sale da gioco, autoscuole, antiquari, saloni di bellezz	50	2.889	1,70	4.911	26.021,84	9,01	7,58	1,43
1011	Studi ed uffici professionali ed artistici	135	6.226	1,70	10.584	56.078,91	9,01	7,58	1,43
1012	Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servi	94	8.323	1,90	15.814	83.786,69	10,07	8,47	1,6
1013	Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all'ingrosso di beni alimenta	117	15.266	1,60	24.426	129.415,65	8,48	7,13	1,35
1014	Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitor	7	617	1,40	864	4.576,72	7,42	6,24	1,18
1015	Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavagg	9	891	1,30	1.158	6.137,09	6,89	5,79	1,1
1016	Scuole private	5	796	1,50	1.194	6.326,24	7,95	6,68	1,27
1017	Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, etc	4	2.797	2,00	5.594	29.639,03	10,60	8,91	1,69
1018	Parchi gioco e divertimento, rimesse adibite ad esclusiva custodia, aree scoperte ad uso diverso dei locali co	0	0	0,70	0	0,00	0,00	0	0
1019	Aree adibite a parcheggio	0	0	0,40	0	0,00	0,00	0	0
1020	Imprese agricole, locali parrocchiali, circoli ed associazioni	14	1.068	0,80	854	4.526,92	4,24	3,56	0,68
1021	Grandi aziende di pubblici servizi	3	522	0,90	470	2.489,17	4,77	4,01	0,76
	<b>TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>905</b>	<b>88.696</b>		<b>159.260</b>	<b>843.817,00</b>			